

# Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia

"Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci"

(Covenant of Mayors - PAC Nuove Iniziative Regionali)

## FAQ

Quesiti	Risposte
<p>1. Si chiede di fornire un chiarimento in relazione alla natura e alle modalità di trasferimento delle somme assegnate ai comuni con il DDG 413/2013.</p>	<p>1. Come già specificato nella Circolare dirigenziale 1/2013 - Rif. Articolo 8 "Erogazione dei contributi", la presente procedura a titolarità regionale con relativo Programma di finanziamento (DDG 413/2013), determina l'immediata assegnazione ad ogni singolo Comune del contributo riportato nell'Allegato I al Programma che, a decorrere dal 13 dicembre 2013 (pubblicazione nella G.U.R.S.), consente di iscrivere in bilancio sia il capitolo di entrata corrispondente al contributo riconosciuto che il relativo capitolo di spesa per il sostenimento delle spese ammissibili.</p> <p><u>Il decreto di concessione del contributo è emesso in favore di ciascun comune.</u> In caso di partecipazione in forma congiunta (Articolo 2, b) del programma di finanziamento di cui al DDG 413/2013), i termini e le modalità di trasferimento delle somme e, più in generale, di contribuzione alla gestione della forma associativa, sono definiti nell'ambito dei rapporti interni della forma associativa intercorrenti tra i comuni aderenti con le modalità e nelle forme consentite dalla legge.</p>
<p>2. I comuni già provvisti di un PAES approvato (almeno in consiglio comunale) dovranno aggiornare l'IBE al 2011 e, conseguentemente, le azioni di piano in funzione di un diverso e più impegnativo obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2. Possono questi comuni disporre dell'intero contributo assegnato dal DDG 413/2013 ovvero soltanto di una quota dello stesso?</p>	<p>2. La revisione dell'IBE e delle misure per conseguire l'obiettivo della riduzione delle emissioni di CO2 del 20% al 2020, rispetto ad un diverso anno base (2011), comportano praticamente la necessità di elaborare un nuovo piano. Conseguentemente, il contributo è quello originariamente previsto dal DDG 413/2013, nei limiti dell'importo indicato nel piano di riparto e delle spese ammissibili. A breve saranno chiarite con il JRC le modalità per la valutazione dell'aggiornamento del PAES alla cui approvazione è subordinata l'erogazione del saldo.</p>
<p>3. I Comuni aderenti al PIST "Madonie-Termini" parteciperanno al Programma DDG 413/2013</p>	<p>3. Come specificato nella FAQ 19/12/2013, quesito 2, fatte salve le disposizioni di cui al Codice degli appalti (D.lgs</p>

<p><b>in forma individuale. Ogni comune ha previsto di destinare il 5% del contributo ad attività di sensibilizzazione e animazione territoriale. Per aumentare l'efficacia dell'azione la Città a Rete "Madonie-Termini" avrebbe pensato di utilizzare uno specifico prodotto comunicativo concepito e congegnato espressamente per l'obiettivo. Considerata l'esiguità delle somme singolarmente prese, era stato ipotizzato di canalizzare le risorse di tutti i comuni per l'affidamento di un incarico unico per l'intero comprensorio ad un operatore da selezionare con procedura di evidenza pubblica. Questa procedura è ammissibile?</b></p>	<p>163/2006 e ss.mm.ii.) e, in particolare, quelle in materia di divieto di frazionamento (art. 29), il ciclo di progetto unitario della redazione del PAES può essere eventualmente articolato in due fasi assimilabili a "lotti funzionali":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Inventario di Base delle Emissioni - IBE (Allegato IV "Spese Ammissibili" pagg1-2, numero I) e</li> <li>II. Piano (Allegato IV "Spese Ammissibili" pagg. 2-3, numeri da II a IX).</li> </ol> <p>Le attività di formazione non possono costituire separato oggetto di affidamento rispetto al PAES (integrale o in due lotti funzionali).</p> <p>Nel caso di specie si porrebbe poi un'ulteriore problema di carattere procedurale, in quanto il comune si troverebbe a partecipare al programma DDG 413/2013 in forma individuale, come singola amministrazione aggiudicatrice/stazione appaltante per la redazione del PAES e congiuntamente con altri comuni attraverso una stazione appaltante unica.</p> <p>L'unica strada percorribile potrebbe essere al limite quella di destinare personale interno dell'amministrazione comunale, specificamente e formalmente incaricato di seguire l'implementazione del piano, allo svolgimento delle attività di sensibilizzazione a favore della cittadinanza del comune di appartenenza ovvero assegnare/distaccare/comandare personale ad un ufficio di coordinamento del Patto dei Sindaci per l'intero comprensorio, presentando poi a rendicontazione la parte di costo ammissibile (calcolata secondo la formula specificata all'allegato IV "Spese Ammissibili" del DDG 413) riferibile al personale del singolo comune di provenienza.</p>
<p><b>4. Si propone di abrogare la clausola del DDG 413/2013 (Articolo 5 - Procedura) che determina l'esclusione dell'intero raggruppamento di comuni in caso di inadempimento anche di un solo comune associato, in quanto siffatta condizione determina una forte penalizzazione per il raggruppamento in coalizioni da parte dei comuni.</b></p>	<p>4. Nel caso di partecipazione in raggruppamento, la forma associativa può optare alternativamente per la redazione di tanti singoli PAES quanti sono i comuni aderenti ovvero di un unico PAES congiunto scegliendo tra l'opzione 1 e l'opzione 2 (Articolo 5 - Procedura).</p> <p>Nel caso di presentazione di un PAES congiunto il venir meno anche di un solo comune determinerebbe il venir meno dell'impianto generale del progetto condiviso dall'aggregazione nella sua interezza.</p> <p>Premesso che l'aggregazione dovrebbe avere un elevato livello di coesione e condivisione di obiettivi e modalità operative, nel caso di presentazione di tanti PAES individuali quanti sono i comuni aderenti alla forma associativa, la centralizzazione delle procedure di gara nella stazione unica appaltante rappresentata dalla stessa forma associativa (comune capofila/rappresentante legale) riduce, se non addirittura elimina, il rischio di fallimento da parte dei singoli comuni che determini conseguentemente il fallimento dell'intera aggregazione. Peraltro il programma</p>

	<p>DDG 413 prevede espressamente la possibilità di richiedere ed ottenere un'unica proroga, per un massimo di mesi tre, per sanare posizioni ostative alla presentazione dell'istanza di erogazione nei termini prestabiliti (30 settembre 2014).</p>
<p><b>5. Si richiede di fornire un chiarimento in merito alla tempistica di approvazione del PAES da parte del JRC e, in particolare, all'eventuale perentorietà del termine entro cui la stessa debba essere ottenuta in rapporto al termine ultimo di presentazione delle istanze del 30 settembre 2014.</b></p>	<p>5. Il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di erogazione del contributo (30 settembre 2014) può anche non coincidere con quello di acquisizione dell'approvazione del PAES da parte del JRC. Entro detto termine è necessario, a pena di esclusione, presentare l'istanza di erogazione del contributo completa di tutti gli adempimenti prescritti dall'Articolo 5 - Procedura del Programma di finanziamento di cui al DDG 413/2013. Tra questi si segnala, in particolare, la presentazione del PAES corredata dalla delibera di approvazione del Consiglio Comunale. L'approvazione del PAES da parte del JRC può intervenire anche successivamente al decorso del termine ultimo per la presentazione dell'istanza di erogazione del contributo (30 settembre 2014), la quale, in questo caso, riguarderà la richiesta della sola anticipazione del 40% (<i>Art. 5, vii. comunicazione del JRC della Commissione Europea di approvazione del PAES, ove presente</i>).</p> <p>Nel caso in cui il beneficiario riceva l'approvazione del PAES da parte del JRC entro il termine ultimo di presentazione dell'istanza (30 settembre 2014), questi potrà presentare un'unica istanza di erogazione del contributo per l'intero importo di cui al piano di riparto (Allegato I, DDG 413/2013).</p>
<p><b>6. Si richiede un chiarimento in merito alla scelta della qualificazione dei servizi oggetto dell'affidamento come servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ecc... (categoria 12 dell'All. 2A del Codice degli appalti) e, in particolare, all'esistenza di eventuali vincoli del Patto di Stabilità.</b></p>	<p>6. Come già specificato nella FAQ del 21/01/2014, la qualificazione delle prestazioni di servizi oggetto della redazione del PAES come servizi della categoria 12 dell'All. 2A del Codice degli appalti, è stata dettata da ragioni di opportunità sintetizzabili nelle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il PAES è assimilabile ad un atto di pianificazione ai sensi del Codice degli appalti (D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)</li> <li>- L'inquadramento dei servizi nella categoria specificata garantisce, soprattutto nei casi di affidamento diretto, maggiori condizioni di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché di qualificazione dell'operatore economico selezionato.</li> <li>- Le attività tecnico-specialistiche che qualificano un PAES, dalla costruzione dell'IBE all'individuazione delle azioni progettuali, attengono più propriamente ai servizi della richiamata categoria 12. Al proposito, la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ha previsto l'istituzione dell'Albo unico regionale (Art. 12) dei professionisti ai quali possono essere affidati, con le</li> </ul>

	<p>modalità previste dal D.lgs. 163/2006, i servizi di cui all'Allegato II A, categoria 12 dello stesso decreto legislativo, di importo non superiore ad euro 100.000 . Tra le tipologie di attività per le quali è possibile richiedere l'iscrizione all'albo vi sono quelle di: studi di fattibilità, studi economici e finanziari, analisi e studi di risparmio energetico, piani regolatori e altri strumenti urbanistici di pianificazione, ecc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Circolare Dirigenziale n.1/2013 - Modalità attuative del Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia, D.D.G. n. 413 del 04/10/2013, ha specificato che ai fini dell'accesso ai contributi, la produzione dell'APE è dovuta in tutti i casi in cui ne ricorrono i presupposti di legge , mentre, in tutti gli altri casi, le attività di audit devono essere comunque effettuate nel rispetto delle comuni metodologie di calcolo e analisi delle prestazioni energetiche riconosciute dalle prassi di mercato e/o disciplinate dalla normativa tecnica di settore, nonché compatibili con le linee guida per la redazione del PAES pubblicate dal JRC e che ciò richiede il possesso da parte dell'operatore incaricato dei requisiti professionali di competenza ed esperienza richiesti dalla natura dell'incarico di redazione del PAES, nonché per effetto dell'approvazione del PAES da parte del JRC.</li> <li>- La classificazione dei servizi oggetto del D.D.G. n. 413 del 04/10/2013 tra le spese per studi e incarichi di consulenza, avrebbe imposto alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di contenimento della spesa annua entro i limiti previsti dall'art. 1, comma 5, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125<sup>1</sup> (conversione del DL 31 agosto 2013, n. 101), recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.»</li> </ul>
<p><b>7. In relazione all'eventualità dell'aggiudicazione dell'incarico con ribasso sul prezzo a base di gara, le somme così risparmiate potranno essere riutilizzate dalla stazione appaltante a copertura di altre spese ammissibili?</b></p>	<p>7. La procedura di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico relativo alla prestazione di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura (cat. 12, All. 2 A del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) prevede un corrispettivo posto a base di gara. Il beneficiario, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Programma di cui al DDG 413/2013 e nella Circolare dirigenziale 1/2013, può destinare una quota residuale del contributo complessivo assegnato dalla Regione per la redazione del PAES a titolo di rimborso delle spese del personale interno direttamente, specificatamente e formalmente incaricato di seguire la preparazione del PAES e, successivamente, la relativa implementazione.</p>

<sup>1</sup> La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ....., non può essere superiore, per l'anno 2014 all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 .....

	<p>In caso di aggiudicazione con ribasso si determina un'economia rispetto al corrispettivo posto a base di gara. Questa economia è portata in deduzione dell'importo complessivo del contributo erogato dall'Amministrazione regionale. Il titolo di spesa presentato dal beneficiario in fase di rendicontazione, eventualmente anche non quietanzato in caso di presentazione dell'istanza di erogazione dell'anticipazione, comprenderà infatti l'importo di aggiudicazione al netto dell'eventuale ribasso.</p> <p>Tutte le economie realizzate sullo stanziamento iniziale del programma di finanziamento di cui al DDG 413/2013 saranno riallocate tra le linee del programma "Start-up Patto dei Sindaci" del Piano d'Azione e Coesione - PAC III.</p>
<p>8. <b>In caso di presentazione di un PAES congiunto da parte di un aggregazioni di comuni, il requisito del numero massimo di abitanti per singolo comune (10.000) è vincolante ai fini dell'approvazione del PAES da parte del JRC e quindi dell'erogazione del contributo da parte della Regione?</b></p>	<p>8. Come spiegato nella FAQ del 11/02/2014, il requisito del tetto massimo di 10.000 abitanti per i comuni che intendono costituirsi in raggruppamento è da intendersi come raccomandazione e non come regola vincolante. I criteri di ammissione definiti nell'Addendum 12 alla guida SEAP specificano che "il gruppo deve essere composto da Comuni di piccole e medie dimensioni all'interno della stessa area territoriale, <b>indicativamente</b> con meno di 10.000 abitanti ciascuno<sup>3</sup>".</p>
<p>9. <b>Come Utilizzo del personale interno da parte dell'amministrazione: straordinari, incentivi e ribaltamento costi</b></p>	<p>9. Nei casi di impossibilità del ricorso a professionisti interni per la redazione del Piano, ai sensi del DPRG n. 13 del 31/01/2012, art. 25, comma 11, il beneficiario/stazione appaltante può rendicontare il personale in organico specificatamente e formalmente incaricato di seguire la preparazione del PAES e, successivamente, la relativa implementazione e il costo ammissibile a rimborso è quello determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto. Il corrispettivo è determinato secondo le modalità riportate all'Allegato IV "Spese ammissibili" e nel Manuale per l'attività di controllo di I livello e modalità di rendicontazione del PO FESR Sicilia 2007-2013, utilizzando come base di calcolo il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda - con esclusione di ogni emolumento ad personam) maggiorato di indennità di trasferta, lavoro straordinario, assegni familiari, premi di varia natura, ecc - maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti. La quota parte di contributo riferita a questa categoria di spesa ammissibile è assegnata direttamente all'amministrazione beneficiaria.</p>
<p>10. <b>Relativamente ai requisiti soggettivi necessari per partecipare alla procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico di redazione del PAES, è possibile prevederne ulteriori rispetto</b></p>	<p>10. Come specificato nella Circolare dirigenziale 1/2013 (Rif. Articolo 7 - Spese ammissibili), i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che partecipano alla procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico di</p>

<sup>2</sup> [http://www.pattodeisindaci.eu/IMG/pdf/Addendum\\_1\\_to\\_the\\_SEAP\\_Guidebook\\_Joint\\_SEAP\\_option\\_2.pdf](http://www.pattodeisindaci.eu/IMG/pdf/Addendum_1_to_the_SEAP_Guidebook_Joint_SEAP_option_2.pdf)

<sup>3</sup> [http://www.pattodeisindaci.eu/support/faq\\_it.html?id\\_faq=60](http://www.pattodeisindaci.eu/support/faq_it.html?id_faq=60)

<p><b>a quelli indicati nella Circolare dirigenziale 1/2013?</b></p>	<p>redazione del PAES sono raccomandati come requisiti minimi. L'introduzione di ulteriori requisiti o la specificazione di quelli indicati è nella competenza esclusiva dell'amministrazione aggiudicatrice purché strettamente attinenti alla prestazione oggetto dell'affidamento e congruamente motivati, nel rispetto delle disposizioni del Codice degli appalti.</p>
--	---